

Bellinzona
23 gennaio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 2 gennaio 2018 dai signori

A. e B., Gravesano;

contro

la decisione 27 dicembre 2017 della Commissione di disciplina degli avvocati, ;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 29 gennaio 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, e 27 febbraio 2018 della Commissione di disciplina degli avvocati, c;

preso atto della replica 30 aprile 2018 dei signori A. e B.; nonché delle dupliche 14 giugno 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, e 19 giugno 2018 della Commissione di disciplina degli avvocati,;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Con comunicazione e-mail del 24 ottobre 2017 i signori A. e B., hanno richiesto – in base alla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) – al Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati, l'accesso agli atti del procedimento disciplinare n. 186 nei confronti dell'avv. C..

Con risposta e-mail del 31 ottobre 2017 il Presidente ha respinto la loro richiesta rilevando in buona sostanza che essi in qualità di denunciati al procedimento non avevano la qualità di parte e pertanto non avevano il diritto né di accedere agli atti né di ricevere la sentenza motivata.

B.

Il 3 novembre 2017 i signori A. e B. hanno chiesto la mediazione ex art. 18 LIT della Commissione di mediazione indipendente LIT. Nel corso dell'udienza, svoltasi il 4 dicembre 2017, considerato il rifiuto all'accesso della Commissione di disciplina degli avvocati, è stato constatato l'insuccesso della mediazione.

Il 15 dicembre 2017 i qui ricorrenti hanno quindi chiesto all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT.

C.

Con decisione 20 dicembre 2017 la Commissione di disciplina degli avvocati ha negato l'accesso alla documentazione richiesta. L'autorità ha sostanzialmente ritenuto che la LIT non fosse applicabile poiché la sua attività in questo ambito è di natura giurisdizionale e non semplicemente amministrativa o di vigilanza (art. 2 cpv. 1 lett. c) LIT). Inoltre l'accesso sarebbe escluso poiché l'art. 24 cpv. 1 Legge sull'avvocatura (LAvv) prevede condizioni divergenti da quelle stabilite dalla LIT, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 lett. b) LIT.

D.

Avverso la predetta decisione, insorgono, con il ricorso citato in ingresso, i signori A. e B..

Essi rilevano come la decisione impugnata non sia conforme ai dettami della LIT. Inoltre, dopo avere ripercorso la cronologia dei fatti che hanno portato all'inoltro della denuncia disciplinare contro l'avv. C., rilevano come l'Autorità di prime cure si trincerò abusivamente nella tutela del procedimento richiamando l'art. 24 cpv. 2 LAVv.

E.

Con scritto 29 gennaio 2018 la Commissione di mediazione indipendente ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni; mentre con risposta 27 febbraio 2018 la Commissione di disciplina degli avvocati si riconferma nella propria decisione impugnata.

F.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, sviluppate anche in sede di replica e duplice si dirà – nella misura del necessario all'evasione del ricorso – nei considerandi qui appresso.

ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere dei signori A. e B., destinatari della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

Preliminarmente si rileva come le censure riguardanti il merito del procedimento disciplinare, dapprima aperto e poi conclusosi con un abbandono da parte della Commissione di disciplina degli avvocati, esulino dalla competenza di questa Commissione, la quale valuta unicamente se il rifiuto dell'accesso agli atti richiesti debba essere confermato o meno.

2.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo

scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

3.

La LIT si applica *per principio* alle autorità giudiziarie penali, civili e amministrative previste dall'art. 1 LOG. Il Messaggio del Consiglio di Stato ne elenca alcune ma non in modo esaustivo (cfr. Messaggio CdS n. 6296, pag. 11, nota n. 37). Queste autorità debbono tuttavia salvaguardare gli interessi delle parti e la riservatezza delle procedure e la legge è pertanto applicabile nei loro confronti senza riserve soltanto quando assolvono attività amministrative o mansioni di vigilanza (art. 2 cpv. 1 lett. c LIT). Sono invece sottratti alla LIT i dati concernenti l'attività giurisdizionale, in particolare gli atti della procedura e le sentenze (Messaggio CdS n. 6296, pag. 11);

4.

Giusta l'art. 7 LAvv la Commissione di disciplina degli avvocati esercita, a livello cantonale, la sorveglianza sugli avvocati ai sensi dell'art. 14 Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) ed esercita il potere disciplinare (art. 17 LLCA). La stessa è competente, in caso di violazione dei doveri dell'avvocato stabiliti dalla legge federale, per infliggere le misure disciplinari quali l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a 20'000 franchi, la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo, il divieto definitivo di esercitare (cfr. art. 17 cpv.1 lett. a–e LLCA)

Pertanto quando la Commissione di disciplina degli avvocati opera come autorità decidente su procedure disciplinari avverso gli avvocati deve essere considerata alla stregua di un'autorità giudiziaria che può prevalersi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LIT escludendo quindi l'accesso agli atti procedurali e alle proprie sentenze;

Nella fattispecie concreta, a giusta ragione la Commissione di disciplina degli avvocati ha ritenuto che la domanda di accesso agli atti del procedimento disciplinare n. 186 nei confronti

dell'avv. C. non potesse essere accolta siccome tali atti non costituiscono documenti elaborati nel quadro di un'attività amministrativa o di vigilanza, bensì si tratta di dati concernenti l'attività giurisdizionale.

5.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata, immune da violazioni di legge, confermata.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili.

per questi motivi
richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **respinto**.

Di conseguenza, la decisione 20 dicembre 2017 la Commissione di disciplina degli avvocati, è confermata.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;
- alla Commissione di disciplina degli avvocati.

5. Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT, Residenza.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo